

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2017, n. 24-5634

**Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1140004 "Alta Val Formazza"- IT 1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" - IT1140007 "Boleto Monte Avigno" - IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano" - IT1140017 "Fiume Toce" - IT1140019 "Monte Rosa" - IT1140021 "Val Formazza" alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 127 tra SIC e ZSC, 51 ZPS e 6 proposte di SIC, individuati con diverse Deliberazioni regionali. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni 2016/2332/UE, 2016/2334/UE e 2016/2328/UE del 9 dicembre 2016.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale", dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*".

Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state predisposte le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e

costituendo, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

Successivamente, con DGR n. 24-4043 del 10/10/2016 sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche dei Siti IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e IT1140007 "Boleto - Monte Avigno" e con D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 quelle del Sito IT1140004 "Alta Val Formazza", così come previsto dal già citato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i, necessarie alla trasformazione dei suddetti siti in Zone Speciali di Conservazione.

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2017, i siti IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e IT1140007 "Boleto - Monte Avigno" sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione.

L'art. 41, commi 2 e 2 bis della l.r.19/2009 succitata prevede che la Regione deleghi *in primis* la gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) agli Enti di gestione di aree naturali protette.

Tale previsione normativa deve essere coordinata con i disposti dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", che, in materia di ambiente, prevede la delega alla gestione delle aree della Rete Natura 2000 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

Ricordato che con la D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, la D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011, la D.G.R. n. 68-6271 del 2 agosto 2013, la DGR n. 20-3221 del 02/05/2016, la D.G.R. n. 21-4146 del 2 novembre 2016, la D.G.R. n. 20-4765 del 13/03/2017, la D.G.R. n. 21-4766 del 13/03/2017, la D.G.R. n. 24-4799 del 20/03/2017 e la D.G.R. n. 23-4798 del 20/03/2017 la Giunta Regionale procedeva alla delega in gestione di 75 Siti della Rete Natura 2000.

Rilevato che, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, risultano ancora da affidare in delega, ai sensi del succitato art. 41, commi 2 e 2 bis della l.r.19/2009, nonché in attuazione dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015, le seguenti aree non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali: IT1140004 "Alta Val Formazza", IT 1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", IT1140007 "Boleto Monte Avigno", IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", IT1140017 "Fiume Toce", IT1140019 "Monte Rosa" e IT1140021 "Val Formazza".

Espletato il complesso iter di concertazione previsto dalla normativa per il conferimento della delega in parola, con le note del 12 giugno 2017 (prot. 14029/A1601A) e del 3 agosto 2017 (prot. n. 18861/A1601A) la Regione Piemonte proponeva la bozza di convenzione elaborata in collaborazione con gli uffici provinciali;

preso atto che la Provincia, con nota del Presidente n. 18704 del 8 agosto 2017, esprimeva parere favorevole alla bozza di convenzione, rendendo possibile il prosieguo dell'iter di delega;

ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, nonché in attuazione dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015, di delegare la gestione dei Siti in parola alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

individuati come attuali strumenti gestionali le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e le Misure di Conservazione sitospecifiche sopra citate e, come strumenti conoscitivi del territorio gli studi propedeutici dei Piani di gestione dei siti IT1140004 "Alta Val Formazza", IT 1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", IT1140017 "Fiume Toce", IT1140019 "Monte Rosa" e IT1140021 "Val Formazza", redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l'altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio dei Siti, l'istituzione di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, fatti salvi i disposti dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 di seguito commentati, e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

ricordato che, ai sensi dell'art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", così come novellata dalla l.r. 1/2017, le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r.19/2009, relative alle fattispecie di cui all'articolo stesso, restano in capo alla struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali, identificabile attualmente nel Settore A16.01A "Biodiversità e aree naturali", articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

visto l'art. 44 della l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell'integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti

Natura 2000 qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la l.r. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

vista la l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

viste le Misure di Conservazione sitespecifiche dei Siti IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e IT1140007 "Boleto - Monte Avigno" approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 e quelle del Sito IT1140004 "Alta Val Formazza" approvate con D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

a) di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), nonché in attuazione dell'art. 9 comma 2, della l.r. n. 23/2015, la gestione dei Siti della Rete Natura 2000: IT1140004 "Alta Val Formazza", IT 1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", IT1140007 "Boleto Monte Avigno", IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", IT1140017 "Fiume Toce",

IT1140019 “Monte Rosa” e IT1140021 “Val Formazza”, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

b) di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento della delega prevista all’articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all’Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione, Governo e Tutela del Territorio alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione regionale, autorizzando sin d’ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il soggetto gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, ad esclusione delle competenze regionali esercitate nelle fattispecie disciplinate dall’art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009, e, secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all’espressione del giudizio d’incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativi ai Siti di cui al punto a);

e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell’ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio dei siti delegati con la presente deliberazione;

f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all’Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

g) di stabilire che le procedure inerenti l’adozione e l’approvazione dei Piani di Gestione dei siti IT1140004 “Alta Val Formazza”, IT 1140006 “Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola”, IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano”, IT1140017 “Fiume Toce”, IT1140019 “Monte Rosa” e IT1140021 “Val Formazza” restino in capo alla Regione in quanto l’iter amministrativo relativo è già iniziato con la fase istruttoria degli studi propedeutici citati in premessa, redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale”, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000  
IT1140004 “ALTA VAL FORMAZZA”- IT 1140006 “GRETO DEL TORRENTE TOCE TRA  
DOMODOSSOLA E VILLADOSSOLA” – IT1140007 “BOLETO MONTE AVIGNO” -  
IT1140013 “LAGO DI MERGOZZO E MONT’ORFANO” - IT1140017 “FIUME TOCE” –  
IT1140019 “MONTE ROSA” - IT1140021 “VAL FORMAZZA”**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali Vincenzo Maria Molinari, nato a Saluzzo (CN) il 4 febbraio 1965 domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Principe Amedeo, 17

e

la Provincia del Verbano Cusio Ossola in persona del Presidente ....., nato a.....il ....., domiciliato ai fini del presente atto ....., Via .....

**PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree naturali protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

visto in particolare l'articolo 9 della suddetta legge regionale, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000 è altresì delegata, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

vista la l.r. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. XXXX del XXXX con la quale si è stabilito:

- a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1140004 "Alta Val Formazza"- IT1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" – IT1140007 "Boleto Monte Avigno" - IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano" - IT1140017 "Fiume Toce" – IT1140019 "Monte Rosa" - IT1140021 "Val Formazza alla Provincia del Verbano Cusio Ossola";
- b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

## Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. XXXX del XXXXX dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative ai Siti della Rete Natura IT1140004 "Alta Val Formazza"- IT1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" – IT 1140007 "Boleto Monte Avigno" - IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano" - IT1140017 "Fiume Toce" – IT1140019 "Monte Rosa" - IT1140021 "Val Formazza" (di seguito denominati Siti).

2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nel "Formulario standard Natura 2000", trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione Europea.

3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di verifiche e studi specifici.

4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nelle planimetrie allegiate alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 per le ZPS IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano" - IT1140017 "Fiume Toce" – IT1140019 "Monte Rosa" e IT1140021 "Val Formazza", e n. 17-6942 del 24 settembre 2007 per i SIC IT1140004 "Alta Val Formazza"- IT1140006 "Greto del Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" – IT1140007 "Boleto Monte Avigno" e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi ed in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

## Art. 2

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat che hanno motivato l'individuazione dei siti, riportati nei formulari standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 ed alle Misure di Conservazione sitospecifiche approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 per i Siti IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e IT1140007 "Boleto - Monte Avigno" e con D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 per il Sito IT1140004 "Alta Val Formazza", nonché delle misure e dei piani di gestione di eventuale futura approvazione.
2. Gli obiettivi da perseguire nella gestione dei Siti sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione dei Siti.
3. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche, anche al fine dell'aggiornamento dei Formulari Standard di cui all'art. 1, comma 3, dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.
4. Le procedure inerenti l'adozione e l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti IT1140004 "Alta Val Formazza", IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", IT1140013 "Lago di Mergozzo e Mont'Orfano", IT1140017 "Fiume Toce", IT1140019 "Monte Rosa" e IT1140021 "Val Formazza" restano in capo alla Regione in quanto l'iter amministrativo relativo è già iniziato con la fase istruttoria degli studi propedeutici, redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

## Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:
  - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, fatte salve le competenze regionali esercitate nelle fattispecie disciplinate dall'art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009, e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA),. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
  - ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con l'esclusione degli strumenti di pianificazione di iniziativa della Provincia del Verbano Cusio Ossola, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri. In particolare,



- in fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e contestuale fase di verifica d'incidenza il Soggetto gestore esprime parere in merito alla necessità di assoggettare alla fase di Valutazione d'incidenza e alla fase di Valutazione Ambientale Strategica il piano proposto; in fase di valutazione di VAS e contestuale valutazione d'incidenza spetta al Soggetto gestore l'emissione del provvedimento di Valutazione d'incidenza propedeutico all'emissione del parere motivato da parte dell'autorità comunale competente per la VAS. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009.

#### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
2. Fermo restando il supporto tecnico-scientifico di ARPA, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009 e s.m.i., per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale inizialmente di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali trasferimenti finanziari straordinari, anche di origine comunitaria, fatta salva la necessità di reperire successivamente ulteriori professionalità specifiche dedicate.

#### Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, il Soggetto gestore può istituire un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

#### Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

#### Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

*Il Dirigente responsabile del  
Settore Biodiversità e Aree naturali*

*Il Presidente*